

proposta di legge n. 152

a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi

presentata in data 7 luglio 2017

DISPOSIZIONI REGIONALI SUL REDDITO MINIMO GARANTITO

Signori Consiglieri,

Il presente progetto di legge intende introdurre il “reddito minimo garantito” come misura regionale finalizzata a contrastare povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale. L’integrazione monetaria disciplinata dall’articolo 3 del presente atto è prevista per una durata transitoria pari a trentasei mesi erogata a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, che non dispongono di una fonte adeguata di reddito, a fronte della sottoscrizione, da parte dei beneficiari, di un piano di azione individuale (PAI) che definisce il percorso di ricerca attiva del lavoro.

L’approvazione di un disegno di legge sul reddito di minimo garantito, rappresenta oggi un obbligo per l’Italia, considerato che la Comunità e poi l’Unione europea, fin dalla raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, ha esortato gli Stati membri a dotarsi di adeguati sistemi di protezione sociale, ribadendo il diritto basilare di ogni persona di disporre di un’assistenza sociale e di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso.

La comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010, intitolata Europa 2020, indica tra gli obiettivi per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, la riduzione di 20 milioni del numero delle persone soggette al rischio povertà, attraverso la Piattaforma europea contro la povertà, per garantire coesione sociale e territoriale.

Anche la risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010, sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa, ha sottolineato l’importanza del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva ribadendo che, in periodi di crisi, gli interventi relativi all’introduzione al reddito minimo non andrebbero considerati un fattore di costo, ma un elemento centrale della lotta alla crisi in quanto apportano un contributo importante alla riduzione dei costi a lungo periodo.

Azioni che sono volte a realizzare quella solidarietà sociale che trovano il loro caposaldo nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed in particolare l’articolo 34 prevede, tra l’altro, che al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. Si rileva che anche l’articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tra gli obiettivi degli Stati membri, individua la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, il dialogo sociale, la lotta contro

l’emarginazione, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo.

Infine, per dare attuazione ai principi fondamentali della Carta Costituzionale Italiana di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 38, si ritiene necessario istituire il reddito minimo garantito quale intervento monetario di sostegno per assicurare sostegno economico alle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che s’impegnino in percorsi attivi tesi a favorire l’occupazione, l’accesso o il reinserimento al lavoro.

Con l’articolo 1 si indica la finalità della presente proposta di legge diretta a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale ed a creare le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro.

Con l’articolo 2 si definiscono i termini significativi presenti all’interno dell’atto e con l’articolo 3 si individua l’azione sociale diretta ad istituire il reddito minimo garantito, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione del Piano di azione individuale (PAI).

L’articolo 4 dispone i requisiti di accesso prevedendo, tra l’altro, la maggiore età, la cittadinanza italiana o europea o straniera, la residenza nella regione Marche da almeno trentasei mesi, lo stato di inoccupato o disoccupato, un ISEE corrente del nucleo familiare inferiore alla soglia di 6.500,00 euro annui e reddito individuale inferiore a 9.360,00 euro annui.

All’articolo 5 è illustrata la modalità di erogazione e la durata del reddito minimo garantito, mentre all’articolo 6 sono individuati gli obblighi del soggetto beneficiario.

Al successivo articolo 7 sono elencate le cause di decadenza dal beneficio con la possibilità di prevedere nel regolamento ulteriori cause.

L’articolo 8 dispone il monitoraggio del rispetto del PAI da parte della Regione attraverso il Centro per l’impiego territorialmente competente prevedendo la cessazione del contributo monetario in caso di mancanza dei requisiti di accesso o di violazione degli obblighi assunti.

L’articolo 9 prevede l’adozione di un regolamento da parte della Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, che definisca termini e modalità sia per ciò che concerne la presentazione che l’erogazione dell’intervento monetario, i criteri di controllo e revoca della misura in caso di insussistenza dei requisiti da parte del beneficiario.

Con la clausola valutativa introdotta all’articolo 10 si intende acquisire informazioni sulla modalità d’attuazione della legge, ad evidenziare possibili difficoltà emerse nella fase d’implementazione ed a formulare, da parte della Commissione as-

sembrare competente, osservazioni e proposte all'Assemblea legislativa regionale per eventuali riforme.

Infine con la norma finanziaria, prevista all'articolo 11, si individuano le risorse europee, nazionali e regionali con le quali realizzare la copertura economica del presente atto.

Questo progetto intende introdurre innovative misure regionali delle politiche sociali e del lavoro, agendo nei confronti delle persone e dei servizi. In particolare il progetto di legge intende:

- a) dotare la nostra regione di strumenti diretti a "favorire le persone, comprese le persone svantaggiate quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità e le persone di qualsiasi età debbano affrontare la povertà e l'esclusione sociale" (Regolamento UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FSE)
- b) promuovere l'attivazione ed approcci responsabili da parte dei beneficiari.

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 4, comma 1, dello Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione nazionale, istituisce il reddito minimo garantito quale misura regionale diretta a garantire un'esistenza dignitosa ad ogni persona ed a contrastare lo stato di povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale.

2. Il reddito minimo garantito è una misura finalizzata all'inclusione sociale e a rendere effettivo il diritto al lavoro ed a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione ed alla cultura attraverso politiche rivolte al sostegno economico e all'inserimento sociale delle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione al lavoro.

Art. 2*(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge, si intende per:

- a) reddito minimo garantito: l'insieme delle misure rivolte a tutti i soggetti residenti da almeno tre anni sul territorio della regione Marche, a rischio povertà, marginalità sociale e lavorativa, costituito da interventi monetari per contrastare la povertà e l'esclusione sociale e da programmi volti al perseguimento dell'integrazione sociale e dell'inserimento occupazionale;
- b) beneficiario: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti da questa legge, ottiene i benefici del reddito minimo garantito;
- c) nucleo familiare: i soggetti che compongono lo stato di famiglia alla data della presentazione della richiesta di accesso al reddito minimo garantito, composta dal richiedente, anche singolarmente, e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia;
- d) soglia di povertà relativa: un parametro convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che esprime il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un singolo individuo, viene definita povera in termini relativi in rapporto al contesto marchigiano. Questo livello è individuato attraverso il consumo pro-capite o il reddito medio;

- e) ISEE: l'indicatore della situazione economica equivalente, che permette di misurare la condizione economica delle famiglie nella Repubblica Italiana. È un indicatore che tiene conto di alcuni criteri economici quali il reddito, il patrimonio mobiliare e immobiliare e le caratteristiche di un nucleo familiare per numerosità e tipologia;
- f) ISEE corrente: l'indicatore di situazione economica equivalente, in corso di validità, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta di accesso al reddito minimo garantito in presenza di particolari situazioni che comportano una rilevante variazione, come definito all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE). La variazione reddituale deve essere accompagnata da un significativo cambiamento nella posizione lavorativa di almeno uno dei componenti del nucleo familiare nei diciotto mesi precedenti la richiesta;
- g) Piano di azione individuale (PAI): il programma elaborato dal centro per l'impiego territorialmente competente e sottoscritto dal richiedente, che definisce il percorso di ricerca attiva del lavoro e riassume le azioni e le misure di ricerca al lavoro, potenziamento professionale e la prevenzione della disoccupazione di lunga durata. Il PAI tiene in considerazione le caratteristiche personali, familiari e professionali del richiedente emerse dalla domanda di accesso e dal colloquio individuale;
- h) Centri per l'impiego: le strutture pubbliche organizzate sul territorio per l'esercizio integrato dei compiti e delle funzioni della regione e degli enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e per la gestione dei relativi servizi.

Art. 3

(Istituzione del reddito minimo garantito e Piano di azione individuale)

1. La Regione, mediante il reddito minimo garantito, garantisce al nucleo familiare del soggetto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, il raggiungimento di un reddito annuo netto ai fini Irpef quantificato sulla base della soglia di povertà relativa con riferimento alla regione Marche determinata annualmente dall'ISTAT.

2. L'integrazione monetaria di cui al comma 1 non può comunque superare l'ammontare di 780,00 euro mensili per trentasei mesi. Gli impor-

ti possono essere aggiornati annualmente con deliberazione di Giunta regionale.

3. L'erogazione del contributo monetario è subordinata alla sottoscrizione del Piano di azione individuale (PAI) predisposto dal Centro per l'impiego, territorialmente competente, entro venti giorni dall'accoglimento della domanda del reddito minimo garantito.

4. In caso di più soggetti beneficiari, appartenenti al medesimo nucleo familiare, la misura di integrazione al reddito può essere, su richiesta, erogata in forma disgiunta.

5. Nel caso di insufficienza di risorse finanziarie di cui all'articolo 11 viene riconosciuta una priorità alle posizioni più distanti dalla soglia di povertà assoluta, come risultano da apposita graduatoria.

6. I beneficiari del reddito minimo garantito devono presentare ogni anno l'ISEE. In caso di superamento delle soglie di povertà relativa del nucleo familiare, i conguagli e le restituzioni vengono disposti in base a quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.

7. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituisce un apposito capitolo di bilancio per contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a:

- a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale;
- b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;
- c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
- d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
- e) erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto, sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, titolari di contratto di locazione.

Art. 4

(Requisiti di accesso)

1. Hanno diritto al reddito minimo garantito tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o europea o cittadinanza straniera regolata da convenzioni bilaterali di reciprocità con l'Italia per la sicurezza sociale;
- c) residenza nella Regione Marche da almeno trentasei mesi;
- d) inoccupato o disoccupato;
- e) ISEE corrente del nucleo familiare inferiore alla soglia di 6.500,00 euro annui e reddito individuale inferiore a 9.360,00 euro annui;
- f) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico,

- g) iscrizione presso il centro per l'impiego territorialmente competente;
- h) sottoscrizione del PAI.

2. I soggetti beneficiari possono accedere alle azioni di sostegno al reddito nella misura di un solo componente per nucleo familiare

3. Costituisce condizione di accesso all'erogazione del contributo monetario di cui all'articolo 3, la sottoscrizione da parte del richiedente del PAI in cui sono indicati, oltre ai requisiti del soggetto, i percorsi concordati di ricerca attiva al lavoro, formativi o di avvicinamento all'occupazione.

4. Il PAI è elaborato entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda e predisposto in maniera concordata con il centro per l'impiego territorialmente competente tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei richiedenti.

5. Non hanno diritto di accedere al reddito minimo garantito tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena e coloro che sono beneficiari di trattamenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), in materia di ammortizzatori sociali.

Art. 5

(Erogazione e durata)

1. Il reddito minimo garantito ha una durata di trentasei mesi anche non consecutivi nell'arco di cinque anni in relazione a ciascun beneficiario. La domanda è presentata al Centro per l'impiego territorialmente competente.

2. La Regione corrisponde mensilmente il contributo monetario entro venti giorni dalla sottoscrizione del PAI. La corresponsione è sospesa in caso di soggiorno fuori dalla regione Marche o all'estero per una durata superiore ai trenta giorni o su richiesta del beneficiario secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 9.

Art. 6

(Obblighi)

1. Il beneficiario del reddito minimo garantito, in età non pensionabile e abile al lavoro, è tenuto, pena perdita del contributo monetario:

- a) a dare immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;
- b) ad intraprendere immediatamente dalla sottoscrizione del PAI il programma concordato per l'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto da parte del centro per l'impiego;
- c) ad accettare almeno un'offerta di lavoro su tre proposte per il tramite dei centri per l'impiego attraverso l'elaborazione del PAI, salvo che implichi mansioni incompatibili con il suo stato di salute o altre situazioni d'impossibilità certificate;
- d) a comunicare tempestivamente al centro per l'impiego ogni variazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la decadenza del beneficio;
- e) a partecipare ai corsi di formazione o riqualificazione professionale nei casi in cui siano emerse carenze professionali o specifiche propensioni;
- g) ad offrire la propria disponibilità per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso gli enti locali o in altri enti pubblici o privati che istituiscono progetti ai predetti fini.

Art. 7

(Cause di decadenza)

1. Il beneficiario decade dal contributo monetario al verificarsi dei seguenti casi:

- a) decadenza dei requisiti di accesso;
- b) mancato rispetto degli impegni assunti con il PAI senza giustificato motivo;
- c) rifiuto di tre proposte di impiego senza giustificato motivo;
- d) mancata comunicazione al centro per l'impiego al quale è stata presentata la domanda di accesso al reddito minimo garantito, di ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale entro trenta giorni dalla variazione stessa;
- e) trasferimento della residenza al di fuori del territorio regionale;
- f) condanna in primo grado per reati contro la pubblica amministrazione.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono definite ulteriori cause di decadenza.

Art. 8

(Monitoraggio del rispetto del PAI)

1. La Regione, attraverso il centro per l'impiego territorialmente competente, monitora il rispetto degli obblighi previsti dal PAI da parte del

beneficiario. Qualora sia riscontrato il venir meno di uno dei requisiti di accesso o di violazione degli obblighi assunti, il centro per l'impiego si attiva, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 9, per la cessazione immediata del contributo monetario.

Art. 9

(Regolamento regionale)

1. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, disciplina:

- a) l'aggiornamento annuale dell'ammontare dell'intervento economico;
- b) i termini e le modalità per la presentazione della richiesta di accesso al reddito minimo garantito, anche mediante PEC, garantendo facilità di accesso e tempi certi;
- c) le modalità di rideterminazione dell'ammontare dell'intervento monetario nei casi in cui, in corso di erogazione, si verificano variazioni della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale;
- d) le modalità e termini di erogazione dell'intervento monetario garantendo una fruibilità non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del PAI;
- e) i criteri per la redazione della graduatoria;
- f) gli ulteriori obblighi del beneficiario;
- g) la determinazione delle tabelle di equivalenza per la commisurazione dell'intervento monetario in caso di nuclei familiari composti da più persone;
- h) i criteri per la definizione concordata del contenuto del PAI;
- i) i controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti di accesso;
- j) le cause di sospensione e di rimodulazione del contributo monetario nonché ulteriori cause di decadenza;
- k) le modalità di conguagli o restituzioni.

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. A partire dall'anno 2019, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione annuale in ordine al raggiungimento degli obiettivi di questa legge indicando:

- a) il numero dei beneficiari;
- b) le caratteristiche sociali e condizioni professionali dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo all'età, al genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di residenza nel territorio regionale,

alla scolarizzazione, alla formazione e ai precedenti lavorativi;

- c) la tipologia di occupazioni nel periodo di fruizione del contributo monetario;
- d) il numero delle fuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al contributo monetario;
- e) i casi di sospensione e decadenza;
- f) le criticità emerse nell'attuazione della legge;
- g) i rendiconti delle risorse impiegate.

2. La Commissione regionale competente per materia, a seguito dell'esame dei risultati emersi dalla relazione, formula eventuali osservazioni e proposte all'Assemblea legislativa regionale per eventuali riforme.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento di questa legge concorrono le risorse europee, nazionali e regionali.

2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede come di seguito specificato:

- a) per euro 5.000.000,00 mediante impiego delle risorse europee POR FSE 2014/2020 intervento 8.1 già iscritte a carico della Missione 15, Programma 04, del bilancio di previsione 2017/2019;
- b) con i fondi statali in quanto compatibili con le finalità di questa legge e con le risorse regionali che verranno autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

3. La Giunta è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario.

